

SCHEMA DI INTESA
SULL' ASSETTO DELLA ZONA D DEL NUOVO PIANO DEL PARCO, AI SENSI
DEL COMMA 4 DELLA LEGGE 394/91, NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI.....

L'Ente Autonomo
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
con sede in Pescasseroli, V.le Santa Lucia, in persona di
e
il Comune di
in persona del Sindaco pro tempore

Premesso

- che l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo sta definendo il Piano del Parco ai sensi dell' art. 12, della legge 394/91;
- che il Comune di.....sta procedendo all'elaborazione del nuovo P.R.G.;
- che l'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91 stabilisce che il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo, tra l'altro, aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
- che le norme di attuazione del Piano del Parco, in corso di approvazione, prevedono che le zone D, aree di promozione economica e sociale, siano destinate alla vita sociale e culturale delle collettività locali nonché al soggiorno dei visitatori del Parco e che, nell'ambito di esse, si persegue la promozione e lo sviluppo delle attività economiche coerenti con le finalità del Parco e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo, specialmente sotto il profilo del rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio
- che le medesime norme di attuazione prevedono che le zone D e gli interventi in esse disciplinati siano individuati dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dalle relative varianti, previa intesa tra l'Ente Parco e i comuni interessati;

Riconosciute condivisibili

- le aree del comune di.....ricadenti nelle Zone "A", "B" e "C" del nuovo Piano del Parco.

Constatato,

- che è volontà comune coniugare le esigenze socio economiche emergenti dal territorio, rappresentate dal Comune di, con i principi e gli obiettivi di conservazione e di perseguiti dall'Ente Parco attraverso il Piano:

Vista

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette) e s.m.i. ; -la sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1976, n. 175;
- la sentenza della Corte di Cassazione 11 Ottobre 1999;

**TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**TITOLO I
OGGETTO**

1. Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2. Finalità

La presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del nuovo Piano del Parco in corso di approvazione. Essa definisce i limiti e i contenuti della Zona "D" del nuovo Piano del Parco e delle zone A, B, C, D ed F del nuovo P.R.G. del Comune di, quest'ultime intese ai sensi del D.M. n. 1444/68.

Contempla, inoltre, procedure e criteri per l'adeguamento, la riqualificazione paesaggistico-ambientale e la delocalizzazione di insediamenti ricadenti in zona D e in zona C del P .d.P.

**TITOLO II
ASSETTO DELLA ZONA D**

3.Assetto della zona D del Piano del Parco

1. L'area D del Piano del Parco é ripartita al suo interno in sottozone DI, D2 e D3.

Tali sottozone individuano, rispettivamente, la D1 il tessuto edilizio attuale, comprese le aree di recente edificazione, di completamento o di espansione del tessuto urbano, E compresi gli insediamenti di carattere artigianale e produttivo in genere, la D2 le aree destinate a insediamenti produttivi di carattere agricolo o zootecnico, la D3 le aree riservate a interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature e impianti per l'esercizio dello sport, campeggi o aree attrezzate, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.

2. Il Piano del Parco e il P.R.G. assumono per le Zone D e per le relative sottozone (DI, D2 e D3) del Piano del Parco, i perimetri riportati nell'allegato 1 alla presente intesa.

Il PRG definirà la disciplina urbanistica delle zone comprese nella zona D del P.d.P. assumendo indirizzi, contenuti e procedure contemplati nella presente intesa e nelle norme del Piano del Parco. In ogni caso il PRG individuerà, all'interno della zona D del P.d.P. in contesto urbano, una rete di verde pubblico e/o di uso pubblico, anche ai fini di garantire la continuità della rete ecologica, cui corrisponderà una rete di viabilità ciclo-pedonale in grado di favorire forme di mobilità urbana sostenibile alternativa.

4.Sottozona D1 del Piano del Parco

1. Le sottozone D1 comprendono le zone territoriali omogenee A, B e C di cui al D.M. n. 1444/68 nonché le aree pubbliche o private destinate a verde con connotati insediativi, tipologici, materiali e tecnologici consolidati.

In tali sottozone dovrà essere perseguita la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del "costruito" in modo da restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.

In tale ambito saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuova edificazione, limitatamente al perseguimento dell'obiettivo descritto al periodo precedente, di recupero edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico con

modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. prevederà destinazioni multiple al fine di consentire l'insediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

5. Sottozona D2 del Piano del Parco

1. Le sottozone D2 comprendono le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68, essendo riservata alla localizzazione delle strutture, degli edifici e degli impianti necessari all'esercizio delle attività agricole e zootecniche. In esse gli interventi dovranno perseguire, prioritariamente, il recupero urbanistico e la riqualificazione architettonica e ambientale dei manufatti esistenti, nonché la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, nonché nuova edificazione finalizzata all'esercizio delle attività agricole e zootecniche, nei limiti delle normative regionali relative alla edificazione in ambito agricolo.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; devono, inoltre, essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

Nell'ambito di tali aree il P.R.G. prevedrà destinazioni multiple al fine di consentire l'insediamento di piccole attività commerciali o artigianali compatibili.

6. Sottozona D3 del Piano del Parco

Le sottozone D3 comprendono le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. n. 1444/68³.

Si tratta di ambiti riservati, prevalentemente, alla realizzazione di insediamenti turistici compatibili e di impianti e attrezzature per servizi di livello urbano, impianti sportivi.

In tali sottozone dovranno essere perseguiti, prevalentemente, il recupero urbanistico, la riqualificazione architettonica e ambientale, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.

In tale ambito sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature e nuova edificazione solo se strettamente funzionale all'esercizio delle attrezzature ed impianti consentiti.

Tali interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche dell'impianto urbano esistente; inoltre, devono essere previsti con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle norme di attuazione del Piano del Parco per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali nonché i caratteri delle unità paesaggio.

TITOLO III
SITUAZIONI PARTICOLARI
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ELIMINAZIONE DEI
DETRATTORI AMBIENTALI

7. Esigenze specifiche del Comune di

8. Zona C del P.d.P.: riqualificazione insediamenti esistenti a carattere zootecnico

Gli eventuali insediamenti a carattere zootecnico, ricadenti in zona C del Piano del Parco, dovranno essere riqualificati sul piano igienico-funzionale e riconvertiti nella tipologia dei manufatti secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale.

A tal fine le norme di P.R.G. provvederanno a definire:

- misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale;
- caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive dei manufatti;
- caratteristiche delle aree di pertinenza (recinzioni, usi ammissibili, ecc
- interventi di riambientamento e rinaturalizzazione.

9. Zone C e D del P.d.P.: reinserimento paesaggistico di manufatti e relative aree di pertinenza occupati da attività incongrue.

Il PRG favorirà il reinserimento paesaggistico di attività incongrue e relativi manufatti e aree di pertinenza esistenti all'interno delle zone C e D del P.d.P.

Il PRG a tale fine dovrà prevedere interventi di riambientamento e/o di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione di manufatti singoli, anche con limitati incrementi edificatori, e cambiamento o inserimento di destinazioni d'uso multiple compatibili (ricettivo, ristoro, agriturismo, ecc.). Per tali interventi il PRG dovrà definire i criteri e i contenuti per la redazione del "progetto di riambientazione paesaggistica", che riguarderà in ogni caso la sistemazione dei manufatti e delle relative aree di pertinenza, con particolare attenzione alla prescrizione di misure di tipo ecologico, paesaggistico e ambientale finalizzate a realizzare una significativa riduzione degli impatti.

10. Criteri per l'eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio

Il PRG perseguirà in ogni caso obiettivi di eliminazione dei detrattori ambientali e del paesaggio prevedendo misure:

1. di eliminazione dei detrattori non recuperabili;
2. di delocalizzazione di attività impattanti;
3. di restituzione dei connotati architettonici tradizionali secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco;
4. di compattazione degli insediamenti;
5. di reinserimento paesaggistico dei suoli occupati da attività incongrue.

TITOLO IV

ACCORDI FINALI

11. Transazioni

12. Efficacia

Le norme contenute nella presente intesa impegnano le parti al recepimento delle medesime nei propri strumenti di gestione del territorio.

Fino all'approvazione del P.d.P e del nuovo P.R.G. troveranno immediata applicazione quelle, tra esse, compatibili con le norme urbanistiche attualmente vigenti.

Le clausole concordate per la definizione transattiva del contenzioso legale tra le parti sono immediatamente efficaci.